

STATUTO

SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PESARO PS VIA AMILCARE
PONCHIELLI 85

Numero REA: PS - 155555

Codice fiscale: 01606730784

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" AL N. 69441	DI REP. e n. 16179	di RACC.
STATUTO		
TITOLO I		
DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA		
Art. 1 (Costituzione e denominazione)		
È costituita la società cooperativa sociale di tipo misto (co-		
operativa sociale di tipo A e B) di produzione e lavoro, ai		
sensi della Legge 8 novembre 1991 n.381, denominata: "SOLIDALE		
Cooperativa Sociale", con sede in Pesaro (PU) e sede seconda-		
ria in Oriolo (CS).		
La cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di		
Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rap-		
presentanze anche altrove.		
Art. 2 (durata)		
La Cooperativa ha la durata di anni 99 e potrà essere proroga-		
ta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.		
TITOLO II		
SCOPO-OGGETTO		
Art. 3 (Scopo mutualistico)		
La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio		
della mutualità senza scopo di lucro. Conformemente all'art.		
1 della Legge 381/1991 non ha finalità speculative ed è retta		
dai seguenti principi della mutualità:		
a) divieto di distribuzione dei dividendi in misura superiore		
all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato		

	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-
	sato dai soci;
	b) divieto di remunerazione degli strumenti finanziari offerti
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
	c) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante
	la vita sociale;
	d) devoluzione ai fondi mutualistici di cui all'art. 11, comma
	1, della legge 31/1/1992, n. 59, allo scioglimento della so-
	cietà, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capi-
	tale versato e i dividendi eventualmente maturati;
	e) obbligo del versamento del 3% degli utili ai fondi mutuali-
	stici, disposto dall'art. 11 della legge 31/1/1992, n. 59;
	f) rispetto del principio di parità di trattamento nei con-
	fronti dei soci nella costituzione e nell'esecuzione dei rap-
	porti mutualistici, nonché nella ripartizione dei ristorni in
	funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutuali-
	stici.
	Lo scopo principale che la cooperativa intende perseguire è
	quello dell'interesse generale della comunità alla promozione
	umana e all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando
	fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:
	A. la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi
	dell'articolo uno, 1° comma punto a) della Legge 8 novembre
	1991 n.381;

	B. lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali,	
	commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento ed	
	all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate,	
	ai sensi degli artt. 1, lettera b), e 4 della legge	
	n.381/1991.	
	La cooperativa si configura, pertanto, come cooperativa socia-	
	le a scopo plurimo finalizzata a raggiungere la promozione u-	
	mana e l'integrazione sociale mediante lo svolgimento coordi-	
	nato di attività di cui ai punti a) e b) dell'articolo 1 della	
	legge istitutiva 381/1991.	
	L'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi	
	è, pertanto, connessa funzionalmente con quella di avviamento	
	al lavoro di soggetti svantaggiati, con organizzazione ammini-	
	strativa della Cooperativa che consenta la netta separazione	
	delle gestioni delle due diverse attività esercitate ai fini	
	della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla	
	normativa vigente.	
	La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci con-	
	tinuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al migliora-	
	mento delle loro condizioni economiche, sociali, professiona-	
	li, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per	
	il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaura-	
	no con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulte-	
	riore rapporto mutualistico di lavoro.	
	I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti	

5 di 53

	educative:	
	- gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, socio-	
	assistenziali ed educative per anziani, adulti, adolescenti,	
	minori, disabili, soggetti affetti da disturbi psichici, ed	
	altri soggetti in stato di bisogno;	
	- gestione di poliambulatori medici e riabilitativi per pre-	
	stazioni sanitarie in genere;	
	- prestazioni sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali	
	ed educative rese a qualsiasi tipologia di utenza anche in co-	
	munità;	
	- gestione di servizi di salute mentale rese in strutture sa-	
	nitare, socio-sanitarie, socio-assistenziali ed educative;	
	- gestione di centri diurni e centri semiresidenziali di acco-	
	glienza per anziani, adulti, adolescenti, minori, disabili,	
	soggetti affetti da disturbi psichici, immigrati ed altri sog-	
	getti in stato di bisogno;	
	- gestione di centri di riabilitazione neurologica e motoria;	
	- gestione di centri di riabilitazione per soggetti post af-	
	fetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e per	
	portatori di handicap;	
	- impianti per l'ippoterapia;	
	- servizi di assistenza domiciliare per prestazioni sanitarie,	
	socio-sanitarie, socio-assistenziali ed educative rese a qual-	
	siasi tipologia di utenza;	
	- gestione di PUA, progetti Home Care Premium e altri progetti	

	di inclusione sociale per conto di enti pubblici;	
	- servizi tutelari in genere;	
	- Servizi di teleassistenza, telesoccorso, telecontrollo	
	nell'ambito dei servizi sanitari, socio-sanitari, socio-	
	assistenziali e tutelari in genere;	
	- servizi di assistenza alunni diversamente abili;	
	- gestione asili nido, micro nidi, ludoteche e altri servizi	
	per minori;	
	- gestione scuole materne e centri educativi;	
	- gestione di centri estivi per minori e adolescenti;	
	- servizi di trasporto alunni e servizi scolastici in genere;	
	- servizi trasporto e accompagnamento bambini, anziani, por-	
	tatori di handicap;	
	- gestione di servizi di assistenza agli immigrati e agli emi-	
	grati secondo le disposizioni di legge in materia;	
	- gestione di servizi di assistenza e di accoglienza di citta-	
	dini stranieri inseriti nei programmi di protezione per ri-	
	chiedenti asilo e rifugiati secondo le disposizioni di legge	
	in materia;	
	- gestire ogni iniziativa tendente alla socializzazione, al	
	recupero, all'assistenza ed al reinserimento sociale e morale	
	di soggetti in stato di necessità, di abbandono e di emargina-	
	zione, siano essi in condizione di autosufficienza oppure pre-	
	sentino disturbi fisici o psichici.	
	Per quanto riguarda il punto B la cooperativa potrà svolgere	

	attività diverse, agricole, industriali, commerciali e di ser-	
	vizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svan-	
	taggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91, quali:	
	- Servizi di ristorazione collettiva, ristorazione sanitaria e	
	per comunità, ristorazione scolastica, gestione mense ecc.;	
	- gestione di ristoranti, bar, pizzerie, tavole calde e atti-	
	vità di catering;	
	- attività di somministrazione al pubblico di alimenti e be-	
	vande;	
	- gestione di strutture ricettive e alberghiere;	
	- servizi alberghieri completi e di convegnistica ;	
	- gestione di centri vacanze e di soggiorno per il turismo so-	
	ciale;	
	- gestione di stazioni balneari;	
	- gestione di servizi per la cura e benessere della persona in	
	strutture residenziali e non;	
	- gestione di centri benessere, piscine, impianti sportivi o	
	per attività ludico e per il tempo libero, ecc.;	
	- organizzazione di manifestazioni, meeting, convegni ecc.;	
	- gestione di parchi giochi e parchi avventura nonché altre	
	iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo so-	
	ciale e ambientale;	
	- gestione di impianti di maneggio per attività ippiche;	
	- conduzione di aziende agricole, coltivazioni ortofrutticole	
	e/o florovivaistiche comprese le attività di trasformazione e	

	commercializzazione connesse.	
	- gestione di fattorie sociali e/o didattiche;	
	- produzione e commercio di prodotti agricoli anche biologici;	
	- produzione e commercio di gadgets e articoli da regalo in	
	genere;	
	- attività di manutenzione del verde;	
	- istituire centri di raccolta, anche differenziata, e di com-	
	mercializzazione di materiali di recupero;	
	- attività di lavanderia per privati, alberghi, ristoranti,	
	enti e comunità;	
	- servizi di pulizia, disinfezione, derattizzazione e sanifi-	
	cazione;	
	- servizi di bidelleria, portierato, vigilanza,	
	La cooperativa potrà:	
	* svolgere qualsiasi altra attività connessa od attinente a	
	quelle precedentemente indicate, di natura immobiliare, mobi-	
	liare, industriale, finanziaria, e commerciale, utile e neces-	
	saria per il raggiungimento degli scopi sociali;	
	* stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci	
	istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito	
	regolamento, raccogliendo prestiti, limitatamente ai soci ed	
	esclusivamente ai fini del raggiungimento dello scopo sociale,	
	nei termini previsti dalla legge;	
	* svolgere attività di studio, informazione e divulgazione di	
	ricerche ed esperienze effettuate nei vari settori e realtà in	

	cui la cooperativa opera e attività editoriali e promozionali,	
	anche attraverso la pubblicazione di periodici;	
	* svolgere iniziative volte a favorire la formazione e l'ag-	
	giornamento professionale dei propri soci e di non soci, me-	
	diante la frequenza a corsi organizzati da Regioni, Enti pub-	
	blici e privati, nonché dalla stessa cooperativa, allo scopo	
	di elevare la qualità delle prestazioni che i soci ed i non	
	soci andranno a svolgere all'interno della cooperativa e/o	
	presso terzi.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridi-	
	ci necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali,	
	ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnolo-	
	gico o per la ristrutturazione o per il potenziamento azienda-	
	le e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale fi-	
	nalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale. La Co-	
	operativa potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mo-	
	biliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi	
	sociali e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni	
	di legge.	
	La Cooperativa, inoltre, con deliberazione dell'Assemblea dei	
	Soci, può assumere interessenze o partecipazioni in imprese	
	che svolgono attività economiche e potrà consociarsi ad altre	
	cooperative per rendere più efficace la propria azione.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	

Art. 5 (Soci operatori ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei requisiti di legge.

Possono essere ammessi a soci operatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) i lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il 18° anno di età, che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti all'attività socio-sanitaria ed educativa (tipo A) che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possano partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere;

b) i lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il 18° anno di età, che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti all'attività di avviamento al lavoro (tipo B) che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possano partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il rag-

	giungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei
	seguenti requisiti:
	* preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza
	professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprat-
	tutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svan-
	taggiati;
	c) le persone svantaggiate, di cui all'art. 4, primo comma
	della legge n. 381/1991, che devono costituire almeno il 30%
	di tutti i lavoratori impiegati dalla cooperativa nelle atti-
	vità di tipo B, compatibilmente con il loro stato soggettivo;
	d) Possono essere ammesse come soci cooperatori le persone
	giuridiche, pubbliche o private, associazioni ed enti comunque
	costituiti, che possano concretamente contribuire al finanzia-
	mento e allo sviluppo delle attività delle cooperative socia-
	li.
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio
	all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coe-
	rente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli in-
	teressi dei soci, anche in relazione alle strategie imprendi-
	toriali di medio e lungo periodo.
	Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del
	servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in
	proprio imprese identiche od affini , o partecipano a società

che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione o il loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e non potrà essere superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non go-

	dono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice	
	civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statu-	
	to, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere	
	in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del dan-	
	no, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto	
	tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutua-	
	listico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente	
	statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo	
	e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	d) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo ammi-	
	nistrativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci coo-	
	peratori.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore de-	
	ve essere comunicato all'interessato e annotato a cura	
	dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.	

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare delle azioni che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di mediazione - conciliazione contenuta nell'art. 48 del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.	
L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.	
Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci .	
Art. 8 (Conferimenti e azioni dei soci cooperatori)	
I conferimenti dei soci cooperatori sono rappresentati da azioni nominative del valore nominale di euro 50,00 (Euro Cin-	

	quantadue/00) .	
	Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di	
	azioni pari a 1. Le azioni complessivamente detenute da cia-	
	scun socio non possono essere superiori ai limiti di legge.	
	La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi	
	dell'art. 2346 del codice civile.	
	Art. 9 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)	
	Le azioni dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a	
	pegno o a vincoli volontari, né essere cedute.	
	Art. 10 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	* del capitale sottoscritto;	
	* della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	* dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	

18 di 53

ga al presente punto, l'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche, della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio, presso altre cooperative.

Art. 11 (Diritti dei soci)

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di attenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

Art. 12 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 13 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-

	mento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di al-	
	tra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60	
	giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministrato-	
	ri devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al	
	Collegio arbitrale con le modalità previste dal presente sta-	
	tuto.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se	
	comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiu-	
	sura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministra-	
	tivo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'ef-	
	fetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di ac-	
	coglimento della domanda .	
	Art. 14 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-	
	cio:	

	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa.	
	c) non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;	
	e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	f) nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per	

	giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	g) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	h) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 10, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	i) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. In tal caso, quando ricorrono particolari esigenze interne, l'organo amministrativo può derogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;	
	j) abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rapporto di lavoro con la cooperativa;	
	k) danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi o disordini fra i soci;	
	l) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio con le modalità previste dal presente statuto, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	

soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 15 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 16 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 38.3, lett. c),, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo , ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 17 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa

	di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art.
	7. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 16.
	Art. 18 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14, lettere c), d), e), h), k), l), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice

civile.	
Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto .	
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto .	
TITOLO IV	
SOCI VOLONTARI	
Art. 19 (Requisiti)	
Ai sensi dell'art. 2, legge n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.	
Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.	
Art. 20 (Domanda di ammissione)	
Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:	
* nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;	
* indicazione della propria attività di lavoro;	

* dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

* numero delle azioni che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a Euro 50,00 (Euro Cinquanta/00) né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;

* precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata

Art. 21 (Obblighi)

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 10; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro, sarà commisurato alla disponibilità data alla cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere

dichiarato escluso dalla cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 14, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO V

SOCI FINANZIATORI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Art.22) - Soci finanziatori e strumenti finanziari partecipativi.

La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, strumenti finanziari partecipativi, che attribuiscono ai relativi sottoscrittori, persone fisiche o giuridiche, la qualifica di soci finanziatori.

Salvo quanto espressamente stabilito nel presente titolo, ai soci finanziatori non si applicano le disposizioni del presente statuto che si riferiscano specificamente ai soci cooperatori. Si applicano invece ad essi le disposizioni che disciplinano i diritti ed i doveri degli azionisti nella società per azioni, in quanto compatibili.

In caso di conferimento in denaro, i versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori devono essere effettuati, quanto al venticinque per cento, all'atto della sottoscrizione, unitamente all'intero sopraprezzo, secondo le norme dettate in tema di società per azioni; e quanto alla rimanenza, nel termine stabilito dal consiglio di amministrazione.

Le partecipazioni dei soci finanziatori sono rappresentate da

azioni nominative trasferibili, del valore nominale di euro

50,00 ciascuna, disciplinate dalle disposizioni in tema di so-

cietà per azioni (articoli 2346 e seguenti del codice civile).

Le azioni dei soci finanziatori non sono rappresentate da ti-

toli azionari; la società non dovrà quindi emettere i relativi

titoli, in espressa deroga all'art. 2346, comma 1, del codice

civile.

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori è di

competenza dell'assemblea straordinaria; si applicano gli ar-

ticoli 2438 e seguenti del codice civile. Non si applica quin-

di ai soci finanziatori la disciplina dell'ammissione di cui

all'art. 2528 del codice civile.

La società può riscattare le azioni emesse a favore dei soci

finanziatori, nel solo caso in cui - causa il venir meno del

numero minimo dei soci ai sensi dell'art. 2522 del codice ci-

vile - l'assemblea straordinaria deliberi l'adozione delle

norme della società a responsabilità limitata. In tal caso

trova applicazione, in quanto compatibile, l'art. 2437-sexies

del codice civile. In alternativa, l'assemblea straordinaria

può deliberare, nella suddetta ipotesi, la conversione delle

azioni di socio finanziatore in strumenti finanziari non par-

tecipativi.

Art. 23) - Diritti patrimoniali dei soci finanziatori.

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripar-

tizione degli utili; ad esse spetta un dividendo pari a due

punti percentuali in più rispetto al limite massimo previsto

per i dividendi attribuibili ai soci cooperatori, nel rispetto

delle disposizioni di legge e del presente statuto riguardanti

le cooperative a mutualità prevalente.

In caso di perdite incidenti sul capitale sociale, le azioni dei soci finanziatori sono postergate rispetto a quelle dei soci cooperatori.

Al momento dello scioglimento della società, le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nel rimborso del capitale, rispetto a quelle dei soci cooperatori. Inoltre, nella misura in cui la legge consenta, nelle cooperative a mutualità prevalente, l'attribuzione delle riserve divisibili ai soci finanziatori in sede di scioglimento della società, tale attribuzione dovrà essere effettuata in aggiunta al rimborso del capitale.

In ogni caso, i privilegi previsti dal presente articolo non si estendono alle riserve indivisibili, ai sensi dell'art. 2526, comma 2, del codice civile.

Art.24) – Diritti amministrativi dei soci finanziatori.

A ciascun socio finanziatore spetta un voto per ogni azione dallo stesso sottoscritta.

Gli strumenti finanziari partecipativi offerti in sottoscrizione al socio cooperatore, o comunque dallo stesso posseduti, non attribuiscono diritto di voto.

I soci finanziatori esercitano il proprio diritto di voto nell'assemblea generale. Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2376 del codice civile, i soci finanziatori esercitano il diritto di voto nell'assemblea speciale.

In ogni singola assemblea generale, ai soci finanziatori spetta comunque un numero complessivo di voti non superiore ad un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati nella medesima assemblea (art. 2526, comma 2, c.c.). Ove venga superato tale limite, i voti dei soci finan-

ziatori saranno ridotti in proporzione entro la misura consentita; a tal fine verrà applicato, al voto di ciascun socio finanziatore, un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti consentito a tutti i soci finanziatori ed il numero di voti da essi effettivamente espressi, con la precisazione che, all'esito di tale operazione, il voto del socio finanziatore può avere anche un valore frazionario inferiore all'unità.

In considerazione dell'interesse che i soci finanziatori hanno nell'attività sociale, ad essi spetta il diritto di eleggere un numero di amministratori, e di componenti dell'organo di controllo, proporzionale all'ammontare del capitale da essi sottoscritto, rispetto all'ammontare totale del capitale; fermo restando che – ai sensi degli articoli 2542, penultimo comma, e 2543, comma 3, c.c. – i soci finanziatori non possono eleggere più di un terzo degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo. Il voto ai fini di cui sopra è espresso nell'assemblea speciale dei soci finanziatori, che deve essere convocata anteriormente all'assemblea generale. Le medesime disposizioni si applicano ai fini della nomina dei liquidatori a seguito dello scioglimento della società.

I soci finanziatori possono essere nominati amministratori della cooperativa; la maggioranza degli amministratori deve essere comunque composta da soci cooperatori (eventualmente: o da persone fisiche indicate dai soci cooperatori persone giuridiche).

Art.25) – Trasferimento delle azioni dei soci finanziatori.

Le azioni dei soci finanziatori sono liberamente trasferibili.

Art.26) – Successione per causa di morte del socio finanziato-

re.

Le partecipazioni azionarie dei soci finanziatori sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

Art.27) – Strumenti finanziari non partecipativi.

La cooperativa può emettere – con deliberazione del consiglio di amministrazione – obbligazioni, altri titoli di debito, o strumenti finanziari non partecipativi, liberamente trasferibili e privi di diritto di voto nell'assemblea generale dei soci, e con i diritti patrimoniali attribuiti ai soci finanziatori dal presente statuto, fermi restando in ogni caso i limiti previsti dall'art. 2514 del codice civile.

Gli strumenti diversi dalle azioni, emessi a fronte di apporti non imputati al capitale sociale, non attribuiscono la qualità di socio qualunque sia la natura dei diritti patrimoniali agli stessi attribuiti.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 28 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

b) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da azioni del valore nominale di euro 50,00. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

c) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

d) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.

	23 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate	
	ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	e) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10;	
	f) dalla riserva straordinaria;	
	g) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle azioni sottoscritte.	
	Le riserve; salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed	
	e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere	
	ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della coope-	
	rativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 29 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto	
	di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per	
	l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bi-	
	lancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnala-	
	te dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in	

	assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazio-	
	ne degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci sovventori	
	nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal titolo V del	
	presente statuto;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al	
	limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei	
	requisiti mutualistici;	
	L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra	
	i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai	
	soliti soci non cooperatori nella misura massima prevista per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 30 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	

	mutualistica.	
	In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà	
	essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di ge-	
	stione generato esclusivamente dall'attività con i soci (né al	
	limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n. 142/2001 e	
	successive modificazioni).	
	L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio,	
	delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere at-	
	tribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	a) erogazione diretta;	
	b) aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;	
	c) emissione di azioni di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere ef-	
	fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-	
	tualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stes-	
	so, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito rego-	
	lamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo com-	
	ma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di	
	Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati	
	singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna cate-	
	goria di soci cooperatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	

	- tempo di permanenza in cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI ASSEMBLEA DEI SOCI E ASSEMBLEE SPECIALI	
	Art. 31 (Organi sociali)	
	Sono organi della cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci, qualora sia previsto dalla legge;	
	d) un revisore contabile qualora l'assemblea deliberi la sua	
	nomina.	
	Art. 32 (Assemblea)	
	L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.	
	L'assemblea ordinaria:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art. 23, nonché sui voti spettanti secondo i confe-	
	rimenti.	
	c) procede alla nomina degli amministratori;	
	d) procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio sindacale;	
	e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori ed ai Sindaci;	
	f) approva i regolamenti interni;	

	g) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	h) provvede alle modificazioni dell'atto costitutivo;	
	i) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	j) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo Amministrativo sottopone alla sua approvazione.	
	Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:	
	* le modifiche dello statuto;	
	* la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;	
	* le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.	
	Art. 33 (Convocazione dell'Assemblea)	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dall'art. 28.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono	

	alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Ammini-
	stratori.
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della ri-
	chiesta.
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argo-
	menti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su
	proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di
	una relazione da essi predisposta.
	L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui
	è posta la sede sociale purché in Italia.
	L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera rac-
	comandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire
	la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima di
	quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al do-
	micilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione
	a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili,
	l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indi-
	irizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano
	stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal
	libro dei soci.
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno,
	l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie
	da trattare.
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-

	semblea si reputa validamente costituita quando siano parteci-
	pano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministra-
	tori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nes-
	suno si oppone alla trattazione degli argomenti.
	Art. 34 (Assemblee di seconda e ulteriore convocazione)
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di
	seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adu-
	nanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costitui-
	ta.
	Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svol-
	gersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convoca-
	zione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di con-
	vocazione può indicare al massimo una data ulteriore per le
	assemblee successive alla seconda.
	L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il mede-
	simo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.
	Art. 35 (Determinazione dei quorum)
	In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordi-
	naria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rap-
	presentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al
	voto.
	In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straor-
	dinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero
	dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
	Si considerano presenti i soci che al momento della verifica

del quorum costitutivo siano identificati dal presidente e dai suoi ausiliari.

La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

L'assemblea, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 36 (Diritto di voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 25, secondo comma e non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di

	socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o	
	dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Art. 37 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo ammini-	
	strativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza	
	anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stes-	
	sa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare co-	
	stituzione della stessa, accertare l'identità e la legittima-	
	zione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed	
	accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	
	Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari,	
	l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'or-	

dine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

a) la data dell'assemblea;

b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);

c) le modalità e i risultati delle votazioni;

d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;

e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 38 (Voto per corrispondenza)

È ammesso il voto per corrispondenza nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:

a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;

b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea

	debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispon-
	denza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corri-
	spondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei
	confronti degli amministratori;
	c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presen-
	ti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria
	scheda di voto;
	d) il testo della delibera da approvare o delle diverse propo-
	ste di delibera su cui votare deve essere riportato integral-
	mente nell'avviso di convocazione;
	e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione
	della convocazione della assemblea, la convocazione deve indi-
	care con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere
	le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei
	termini necessari per un informato esercizio del diritto di
	voto;
	f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:
	* al momento della costituzione dell'assemblea al fine di ve-
	rificare che sussista il quorum costitutivo;
	* al momento della espressione del voto da parte dei soci, al
	fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;
	g) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno con-
	servate agli atti sociali;
	h) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre di-
	sporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere as-

44 di 53

	getto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assem-
	blea generale. In ogni caso, nell'assemblea generale deve es-
	sere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoran-
	ze espresse dalle assemblee separate. Tutti i delegati debbono
	essere soci.
	Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato
	all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.
	Art. 40 (Consiglio di amministrazione)
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
	composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5 eletti
	dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta
	in volta il numero.
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione
	è scelta tra i soci cooperatori.
	Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo
	esercizio della loro carica.
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente.
	Art. 41 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla de-
	cisione dei soci dalla legge.
	Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti
	competenze:

	a) la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505,	
	2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;	
	b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;	
	c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresen-	
	tanza della società;	
	d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del	
	socio.	
	Art. 42 (Presidente del consiglio di amministrazione)	
	Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza succes-	
	siva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente	
	e se ritiene opportuno un vice presidente, ove non vi abbia	
	provveduto l'assemblea.	
	Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il con-	
	siglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne	
	coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni	
	sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a	
	tutti i consiglieri.	
	Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di am-	
	missione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più	
	dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato	
	da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i	
	limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	

Art. 43 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 44 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sinda-

cale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a farsi ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 45 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se costituito, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche tenuto conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Art. 46 (Rappresentanza)

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente se nominato.

Il presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei,

con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori

nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a

qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualun-

que grado di giurisdizione.

CONTROLLI

Art.47) – Collegio sindacale.

Il collegio sindacale deve essere nominato solo nei casi previsti dalla legge (articoli 2543, comma 1, e 2477, commi 2 e 3, del codice civile). E' in ogni caso obbligatoria la nomina del collegio sindacale quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, e che sono rieleggibili. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Ai soci finanziatori spetta il diritto di eleggere un sindaco effettivo, con deliberazione adottata nella relativa assemblea speciale, che deve essere convocata in data anteriore a quella fissata per l'assemblea generale.

Nei casi in cui il controllo contabile sia demandato ad un revisore esterno, e non al collegio sindacale, almeno un membro effettivo ed uno supplente del collegio sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero della Giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o tra i professori univer-

sitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Nel caso in cui il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art.48) – Controllo contabile.

Nei casi in cui non sia obbligatoria la nomina del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, il controllo contabile è esercitato, ai sensi dell'articolo 2409-bis, comma 1, del codice civile, da un revisore contabile, iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Nei casi in cui sia obbligatoria la nomina del collegio sindacale, e purché la cooperativa non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale; in tal caso tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Art. 49 (Clausola mediazione-conciliazione)

Ogni controversia da o collegata al presente statuto, nessuna esclusa, dovrà preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione amichevole da svolgersi nell'ambito di un procedimento di mediazione da attivarsi davanti a un Organismo di Mediazione e Arbitrato iscritto del registro del Ministero della Giustizia, in base al Regolamento di Mediazione di

quest'ultimo. La sede della mediazione sarà Pesaro.

Qualora la controversia non sia stata risolta entro il termine di 120 (centoventi) giorni dal deposito dell'istanza di Mediazione, la stessa sarà devoluta alla decisione del Tribunale competente per la sede di Pesaro.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 50 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 51 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

* a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);

* al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 52 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività

mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 53 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la stessa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2 punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-

Firmato Franchino Vito e notaio Emilia Laurito con il sigillo
notarile.